

Repubblica Italiana
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
SERVIZIO DI QUESTURA E DEL PROVVEDITORATO

CAPITOLATO SPECIALE
ASSICURAZIONE
“RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO
TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO”

Nel testo che segue si intendono per:

CONTRAENTE	L'Assemblea regionale siciliana.
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
POLIZZA	Il documento che prova l'assicurazione.
SOCIETA'	L'impresa assicuratrice.
PREMIO	La somma dovuta dalla Contraente alla Società per la garanzia assicurativa.
RISCHIO	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
INDENNIZZO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
SCOPERTO	Percentuale del danno indennizzabile o risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato.
FRANCHIGIA	La parte del danno indennizzabile o risarcibile che rimane a carico dell'assicurato.
COSE	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SUBAPPALTATORE	La persona fisica, o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto a norma di legge l'esecuzione di una parte dei lavori.
DIPENDENTI	Le persone iscritte, al momento del verificarsi del sinistro, nei ruoli organici tenuti dall'Assicurato a norma di legge.
ATTO DI TERRORISMO	Atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte.

ARTICOLO 1

RESPONSABILITA' CIVILE USO FABBRICATI

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

1. L'assicurazione si intende prestata a favore dell'Ente assicurato per la responsabilità civile derivante dall'uso del Palazzo dei Normanni, sito in Palermo, Piazza del Parlamento, sede dell'Assemblea regionale siciliana, nella quale si svolgono attività istituzionali, attività di ufficio inclusa la biblioteca, nonché incontri, dibattiti e conferenze, per danni involontariamente cagionati a Terzi da esso e da persone alle quali o con le quali debba rispondere nella sua qualità di usuario.

2. L'assicurazione comprende anche la conduzione degli impianti fissi, degli ascensori e dei montacarichi, pertinenti al fabbricato e la garanzia dei danni che potranno derivare verso terzi dall'accesso al Palazzo dei Normanni.

3. L'assicurazione comprende, inoltre, i cortili, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato e quelli tenuti a giardino.

4. L'assicurazione comprende anche i rischi derivanti dall'uso della ex Chiesa e oratorio di Sant'Elena e Costantino, sita in Palermo, Piazza della Vittoria, adibita ad archivio, biblioteca e relativi uffici, nonché a luogo di incontri, dibattiti e conferenze, e con riferimento ad alcuni locali, in atto, destinato ad ospitare uffici della Fondazione Federico II.

5. L'assicurazione comprende, altresì, i rischi derivanti dall'uso di una parte di un immobile sito a Catania, "Palazzo Minoriti", via Etnea n. 71, e dalla proprietà e dall'uso del Palazzo ex Ministeri, sito in Palermo, corso Vittorio Emanuele n. 467, nonché dall'uso di un magazzino in atto preso in locazione, sito in via Altofonte nn. 89/91E, adibito a deposito.

6. Si considerano "Terzi" anche le persone in rapporti di dipendenza o che percepiscono indennità dall'assicurato.

7. L'assicurazione per la responsabilità civile dei fabbricati dovrà essere prestata per un massimale annuale minimo di Euro 2.900.000,00.

8. Nel rischio 'uso' si intende compreso anche il rischio locativo, il ricorso terzi dei vicini e la responsabilità civile per danni arrecati all'immobile in uso.

9. La validità della polizza è estesa ai danni verificatisi nel mondo intero.

ARTICOLO 2

ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

2. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

3. La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento delle attività

istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana svolta con ogni mezzo ritenuto utile e necessario.

4. L'assicurazione comprende, altresì, tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti a quelle principali anzidette, comunque e ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

5. A titolo esemplificativo e non limitativo sono compresi i danni:

- 1) provocati a terzi da tutti quelli che entrano nel Palazzo dei Normanni o negli altri locali in uso dell'Assemblea o di proprietà della stessa, compresi mezzi meccanici cingolati e gommati, anche se di proprietà di terzi, ma in uso, per noleggio o locazione e locazione finanziaria, all'Assicurato per l'espletamento delle attività dichiarate in polizza, compresi quelli provocati da mezzi meccanici semoventi non immatricolati al P.R.A., e lo spostamento da luogo a luogo effettuato con mezzi propri;
- 2) derivanti dall'esercizio di mense aziendali o di servizi di bar e ristorazione gestiti da terzi (compresi i danni cagionati dai generi alimentari somministrati o smerciati), servizi in genere (quali a titolo esplicativo e non limitativo: pulizia, manutenzione, riscaldamento, ecc.) ed attività tutte riferite a necessità sociali, assistenziali e ricreative anche gestite da terzi;
- 3) derivanti dall'esistenza di servizi di vigilanza e/o guardia a mezzo di guardiani anche armati, compreso, da parte di questi ultimi, l'uso di armi per motivi di servizio;
- 4) derivanti dall'esistenza di servizi di pronto soccorso e/o medico, prestato per conto della Contraente da persone all'uopo designate;
- 5) che i terzi potrebbero subire in conseguenza di procedure concorsuali indette dall'Amministrazione per l'assunzione di personale o per l'espletamento di gare per la fornitura di beni o servizi o per l'affidamento di lavori;
- 6) che i terzi potrebbero subire in conseguenza della presenza nei locali di Palazzo dei Normanni di privati od uffici (Comando militare autonomo della Sicilia, Banca, Ufficio postale, Agenzia viaggi, Parroco e Sacrista

Cappella Palatina, etc.) per ogni ipotesi di responsabilità civile attribuibile alla Contraente;

- 7) che i soggetti di cui al punto precedente potrebbero subire per responsabilità civile attribuibile alla Contraente;
- 8) derivante dalla proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installate;
- 9) derivante dall'effettuazione di trasporto e consegna prelievo e rifornimento di merci e materiali comprese le operazioni di carico e scarico;
- 10) derivante dall'attività delle squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti dell'assicurato ove si verifica l'esistenza del servizio e dall'esercizio di magazzini, uffici e depositi, purché inerente all'attività descritta in polizza;
- 11) derivante da visite e corsi di istruzione che si svolgono all'interno dei locali dell'Ente, nonché corsi di formazione e simili, attività ricreative, feste, cerimonie, gite, sagre e simili effettuati in luoghi all'aperto ed al coperto. Resta comunque esclusa la RC per danni provocati da fuochi d'artificio. Sono altresì esclusi i danni agli arredi. Per quanto riguarda i danni ai locali di terzi, la garanzia opera con uno scoperto del 10% per sinistro col minimo di Euro 550,00, e con il massimo risarcimento di Euro 27.900,00 per anno assicurativo.

6. La garanzia comprende anche la responsabilità civile personale di amministratori e rappresentanti dell'Ente nonché di ciascun dipendente dell'Assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati:

- a) alle persone considerate "terzi", in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito per la RCT;
- b) agli altri dipendenti dell'assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, limitatamente alle lesioni corporali

(escluse le malattie professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O.

7. Si precisa che tale garanzia comprende anche la RC personale derivante ai dipendenti con funzioni di “responsabile della sicurezza” ai sensi della legge n. 626/94.

8. Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti dell'assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 per lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da essi subite in occasione di lavoro o di servizio.

9. Premesso che l'assicurato può appaltare lavori anche edili e su impianti:

- a) è assicurata la responsabilità che, a qualunque titolo, ricada sull'assicurato per danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici e/o subappaltatrici mentre eseguono i lavori;
- b) sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori e/o subappaltatori ed i loro dipendenti sempre che dall'evento, derivi responsabilità a carico dell'assicurato.

10. La garanzia si estende anche ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Tale estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro col minimo di Euro 2.800,00, e col massimo risarcimento di Euro 280.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

11. La garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di Euro 167.000,00, per i danni a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute. Tale garanzia opera in eccesso ai massimali previsti da eventuali altre polizze esistenti per lo stesso rischio. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni conseguenti a mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano funzionalmente connessi con i lavori formanti oggetto dell'assicurazione.

12. La garanzia si estende alla responsabilità civile per i danni provocati alle autovetture o motoveicoli di proprietà di terzi, di Dipendenti e/o Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza dell'assicurato, con esclusione comunque dei danni da furto o da incendio, e di quelle alle cose in essi contenute. Questa estensione di garanzie viene prestata con una franchigia assoluta di Euro 110,00 per ciascun veicolo danneggiato.

13. L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 160,00 per sinistro.

14. L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenze di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

15. Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- per più danni anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità dell'assicurazione, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;

- per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

16. La garanzia non vale:

- per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

- per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

17. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli art. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 per gli infortuni (compresi le malattie professionali come sopra disciplinate) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione. La Società, quindi, si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'INAIL a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o aventi diritto, sempre che sia stata esperita l'azione di regresso dall'INAIL e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore all'11% calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Tale garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

18. L'assicurazione non è operante:

- per i danni di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto, né per i danni da campi elettromagnetici;
- per i danni verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- per i danni direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;

- per i danni causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.

ARTICOLO 3

ESONERO DALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

1. L'Amministrazione è esonerata dall'obbligo di comunicazione dell'esistenza di altre assicurazioni.

ARTICOLO 4

MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

1. Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ARTICOLO 5

AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

1. L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

2. L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

3. L'Amministrazione entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione deve fornire per iscritto alla società i dati relativi alle variazioni di rischio.

4. Le differenze attive e passive, risultanti dal conguaglio tra il premio pagato anticipatamente e quelle risultanti dal conguaglio tra il premio

pagato anticipatamente e quelle risultanti dal calcolo dei nuovi elementi di rischio saranno regolate dall'una e dall'altra parte entro 60 giorni dall'accertamento medesimo, obbligandosi la Compagnia di assicurazione ad emettere tempestivamente il documento assicurativo.

5. Se l'Assicurato non effettuerà, nei termini prescritti, la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissare un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni dandone comunicazione scritta; la garanzia non viene in ogni caso sospesa restando libera la Compagnia di tutelare i suoi interessi, dopo avere concesso un ulteriore termine di giorni 90.

ARTICOLO 6

DIMINUZIONE DEL RISCHIO

1. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 c.c.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ARTICOLO 7

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRI

1. In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

ARTICOLO 8

INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

1. Resta inteso che in tutti i casi dubbi derivanti da eventuali discordanze tra le condizioni generali e le condizioni particolari e le estensioni di garanzie della polizza di assicurazione, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato/Contraente.

ARTICOLO 9
DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

1. La polizza di assicurazione decorrerà dalle ore 00:01 del giorno successivo alla data di stipula del contratto ed avrà durata di anni tre. Nel caso in cui per i beni oggetto della presente gara fossero in corso coperture assicurative, la decorrenza delle nuove polizze inizierà alla data di scadenza delle vecchie coperture assicurative.

ARTICOLO 10
CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del presente capitolato, la Compagnia dovrà costituire una cauzione definitiva anche tramite fideiussione ai sensi e con le modalità dell'art. 117 del d.lgs 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii., pari al 10% dell'importo contrattuale.

ARTICOLO 11
PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI

1. Il pagamento del premio verrà effettuato, con cadenza annuale, entro trenta giorni dall'inizio di ogni periodo assicurativo a mezzo di mandato di pagamento intestato alla Compagnia assicuratrice aggiudicataria.

ARTICOLO 12
ONERI FISCALI

1. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato/Contraente.

ARTICOLO 13
FORO COMPETENTE

1. Il Foro competente per tutte le controversie che dovessero derivare dall'interpretazione, applicazione, attuazione o anche esecuzione del presente Contratto è quello di Palermo.

ARTICOLO 14
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

1. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge vigenti in materia.

Palermo,